



COMUNE DI CALVIGNASCO

Provincia di Milano

Delibera N° 53 del 29/11/95

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

TITOLO I INCARICATI ALLA VIGILANZA

Art. 1 - Servizio di Polizia Urbana.

Il servizio di Polizia Urbana è diretto dal Sindaco a mezzo dei funzionari dell'ufficio di Polizia Municipale e viene effettuato dagli agenti municipali e dagli altri ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del codice di procedura penale.

Tutti i cittadini possono richiedere l'attivazione di tale servizio presentando la richiesta presso l'ufficio di Polizia Municipale.

OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE

Art. 2 - Occupazione di aree pubbliche.

Qualunque occupazione di aree pubbliche non può essere effettuata se non previa concessione dell'Autorità Comunale e dietro corresponsione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche di cui al R.D. n. 1175/1931 e successive modifiche, e con tariffe in vigore.

Al trasgressore è comminata la seguente sanzione:

occupazioni temporanee £.100.000

occupazioni permanenti £.150.000

Art. 3 - Occupazione di maggiore area.

E' vietata l'occupazione di uno spazio maggiore di quello previsto nel dispositivo di concessione. In caso contrario oltre la sanzione pecuniaria di £.100.000 sarà revocata la concessione stessa.

Art. 4 - Occupazione di aree in ore notturne.

In tempo di notte, da un'ora dopo il calare a un'ora dopo il sorgere del sole, ogni concessione si intende sospesa, salvo diversa disposizione, contemplata nella concessione stessa.

Al trasgressore è comminata la sanzione amministrativa di £.100.000

Art. 5 - Sosta di veicoli per carico e scarico merci.

La sosta dei veicoli sugli spazi pubblici per operazioni di carico e scarico, è soggetta alla condizione che le merci vengano caricate e scaricate senza posarle sul suolo pubblico, oltre i tempi necessari all'operazione.

Quando sia necessario posare le merci a terra e tali operazioni non possono essere fatte nei cortili, per scaricare sulla pubblica via, occorre il permesso dell'Autorità Comunale, la quale può prescrivere le modalità opportune a tutela della circolazione pubblica e della conservazione del pavimento stradale.

Al trasgressore è comminata la sanzione amministrativa di £.100.000

Segue pag. 1.

Art. 6 - Modalità per carico e scarico merci.

Le operazioni di carico e scarico di cui al precedente articolo devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni, evitando ogni danno o ingombro al suolo pubblico. Ad operazioni ultimate, il suolo deve essere ripulito e, in caso di inosservanza, l'Autorità Comunale, oltre a comminare la sanzione amministrativa di £. 100.000, potrà provvedervi direttamente salvo rivalsa per la spesa verso il responsabile.

Art. 7 - Installazione di tende solari.

L'installazione di tende sporgenti sul suolo pubblico deve essere autorizzata dall'Autorità Comunale che ne stabilisce la sporgenza secondo le esigenze della circolazione e del decoro urbano.

Sono di regola vietate nelle vie e nelle piazze sprovviste di marciapiede rialzato e di larghezza inferiore a metri 10, sono ammesse frange e mantovane, purchè in senso longitudinale.

Le tende di cui al presente articolo devono essere costituite di materiale impermeabile e, in ogni caso, devono avere il loro bordo inferiore ad una altezza non minore di metri 2,20 dal suolo.

Ogni altra modalità sarà contenuta nel provvedimento autorizzativo

In ogni caso l'Autorità Comunale si riserva di concedere speciali licenze ove occorranzo condizioni eccezionali.

Al trasgressore è comminata la sanzione amministrativa di £. 80.000

Art. 8 - Modalità per i casi di pioggia.

In tempo di pioggia le tende non possono rimanere spiegate e devono essere levati i tavolini, le sedie ecc. dai marciapiedi, salvo speciale autorizzazione dell'Autorità Comunale.

Al trasgressore è comminata la sanzione amministrativa di £. 50.000

Art. 9 - Esposizione di infissi, insegne e simili.

L'esposizione degli infissi, insegne, vetrine e simili, sporgenti sul suolo pubblico, è soggetta a permesso che la disciplini, anche in considerazione delle esigenze di decoro urbano.

Al trasgressore è comminata la sanzione amministrativa di £. 100.000

Art. 10 - Esposizione di merci all'esterno dei negozi.

Fermo restando i divieti sanciti dal Regolamento di Igiene, non può essere effettuata esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi se non previa concessione dell'Autorità Comunale.

Al trasgressore è comminata la sanzione amministrativa di £. 150.000

La concessione può essere rilasciata solo per le Vie in cui lo consentono le condizioni di viabilità e non ostano ragioni di decoro.

Art. 11 - Occupazione del suolo pubblico con sedie e tavoli.

L'occupazione di suolo pubblico con sedie e tavoli, avanti i negozi, può essere concessa se non vi ostino ragioni di viabilità o altre ragioni di interesse pubblico.

Non è mai consentita innanzi ai negozi adiacenti quando questi non siano chiusi, né di regola:

- a) sui marciapiedi rialzati quando non resti libero per i pedoni uno spazio di almeno metri 1;
- b) sui marciapiedi a livello stradale quando la larghezza della strada in quel punto sia inferiore a metri 10.



COMUNE DI CALVIGNASCO
Provincia di Milano

Segue pag. 2.

L'Autorità Comunale, nel limitare l'occupazione, può anche ridurla a determinate ore della giornata.

Per l'occupazione senza concessione o fuori dai suoi limiti è comminata la sanzione amministrativa di £. 100.000

Art. 12 - Occupazione con palchi, tribune e simili.

Oltre a quanto previsto dagli artt. 68 e seguenti de T.U.L.P.S. e R.D. n. 773/1931, nessuno spettacolo o trattenimento all'aperto su suolo pubblico può essere tenuto senza la preventiva concessione dell'Autorità Comunale.

Inoltre, nessun palco o tribuna per feste, spettacoli, giochi, orchestre e rappresentazioni può essere eretto sul suolo pubblico, senza concessione dell'Autorità Comunale.

Al trasgressore è comminata la sanzione amministrativa di £. 300.000

Art. 13 - Altre occupazioni.

I permessi per l'utilizzazione in spazi pubblici di scale aeree, scale a mano, ponti mobili, autogrù e ponti a cavalletto sono concessi dall'Autorità Comunale.

Tali concessioni sono rilasciate per le strade e nelle ore in cui non si possono verificare problemi di viabilità, salve le operazioni rivestenti carattere di assoluta urgenza debitamente constatate dall'Autorità Comunale.

Per l'occupazione senza concessione o fuori dai suoi limiti è comminata la sanzione amministrativa di £. 200.000

Art. 14 - Deposito di caravan e rimorchi non circolanti.

E' vietato depositare veicoli e rimorchi, se non circolanti, nelle aree pubbliche; vengono considerati tali i veicoli che non riprendano la circolazione entro 72 ore.

Al trasgressore è comminata la sanzione amministrativa di £. 100.000

Art. 15 - Baracche ed orti.

Fatto salvo quanto previsto dalle vigenti leggi in materia di edilizia, nonché dal Regolamento Edilizio Comunale, su tutto il territorio pubblico del Comune è vietato costruire baracche di qualsiasi specie, ricoveri per animali (anche domestici) o recinzioni, senza apposita autorizzazione da parte dell'Autorità Comunale.

E' vietato altresì la coltivazione dei terreni liberi.

Al trasgressore è comminata la sanzione amministrativa di £. 150.000.

TITOLO II
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Art. 16 - Rumori nelle pubbliche vie e nei locali pubblici.

Nelle pubbliche vie e nei luoghi privati aperti al pubblico transito, tanto di giorno che di notte, sono vietate le grida, gli schiamazzi, nonché i rumori comunque molesti. E' altresì vietato nei locali pubblici, in particolar modo dalle ore 22.00 alle ore 7.00, l'uso di strumenti musicali e simili il cui suono sia udibile all'esterno, fatte salve le eventuali deroghe concesse dal Sindaco con provvedimento motivato.



COMUNE DI CALVIGNASCO
Provincia di Milano

Segue pag. 3.

Al trasgressore è comminata la sanzione amministrativa di £. 250.000
Inoltre è vietato nelle abitazioni e negli spazi a servizio delle stesse fare rumori molesti per il vicinato e fare un uso eccessivo di strumenti musicali, stereo, radio, televisori e simili.
Al trasgressore è comminata la sanzione amministrativa di £. 200.000 dalle ore 22,00 alle 7,00 e £. 50.000 nelle altre ore.

Art. 17 - Lancio di oggetti e giuochi.

E' vietato lanciare qualsiasi oggetto nei luoghi di pubblico transito o anche comune a più famiglie;
è del pari vietato, fuori dei luoghi pubblici all'uopo destinati, ogni giuoco (palla, pallone, bocce, ecc) per il quale sia necessaria la corsa o il lancio di oggetti.
Al trasgressore è comminata la sanzione di £. 100.000

Art. 18 - Cautele contro la caduta di oggetti.

Verso i luoghi di pubblico transito non si possono tenere esposti, appoggiati o appesi vasi, cassette, bottiglie o qualunque altro oggetto se non in modo che sia impossibile la loro caduta e che comunque non rechino molestia. Gli infissi di ogni genere (tende, insegne, imposte, ecc.) devono pure essere saldamente assicurati.
Al trasgressore è comminata la sanzione amministrativa di £. 100.000

Art. 19 - Annaffiamento - getto di liquidi.

E' vietato:
a) gettare liquidi nelle pubbliche vie o nei luoghi comunque destinati al pubblico transito;
b) annaffiare vasi in modo che possa cadere liquido sul suolo pubblico o nei luoghi comunque destinati al pubblico transito;
c) annaffiare il suolo pubblico o luoghi destinati al pubblico transito con acqua sporca o in tempo di gelo.
Al trasgressore è comminata la sanzione amministrativa di £. 100.000.

Art. 20 - Festoni, luminarie e simili.

Sulla pubblica via non si possono collocare addobbi festoni, lumi e simili se non con il permesso dell'Autorità Comunale.
Al trasgressore è comminata la sanzione amministrativa di £. 100.000.

Art. 21 - Veicoli a motore in giardini pubblici, parchi e simili.

Nelle aree verdi ad uso pubblico, quali parchi, giardini o spazi comunque appositamente destinati allo svago, è proibita l'introduzione e/o la circolazione di tutti i veicoli a motore (con esclusione dei mezzi di servizio appositamente autorizzati e di pubblica utilità).
Al trasgressore è comminata la sanzione amministrativa di £. 150.000.

Art. 22 - Cortei, processioni e manifestazioni pubbliche.

Fatto salvo quanto previsto dal T.U.L.P.S. e relativo regolamento di esecuzione., nonché dal codice penale, chi promuove o dirige manifestazioni, cerimonie, cortei, processioni sul suolo pubblico o aperto al pubblico, deve darne avviso al Sindaco almeno 7 giorni prima. Gli organizzatori dovranno attenersi ad eventuali disposizioni impartite dal Sindaco.



COMUNE DI CALVIGNASCO
Provincia di Milano

Segue pag. 4.

E' vietato interrompere le fila o comunque ostacolare le manifestazioni autorizzate.
Per le infrazioni di cui ai precedenti commi è comminata la sanzione amministrativa di £. 300.000.

Art. 23 - Atti contro la decenza.

E' vietato compiere nei luoghi pubblici, o comunque aperti al pubblico, atti contrari alla decenza e al decoro personale.
In particolare è vietato imbrattare e tenere comportamenti scorretti e contrari alla decenza; nonché scrivere sui muri, edifici o monumenti.
Al trasgressore è comminata la sanzione di £. 300.000

Art. 24 - Guasti e atti di vandalismo.

E' vietato in qualsiasi modo guastare o manomettere pubblici e privati edifici o manufatti.
Salvo le maggiori responsabilità penali, è vietato manomettere od usare indebitamente i segnalatori stradali per chiamate dei pompieri o di altri corpi, istituti o persone aventi servizio di soccorso o di assistenza, di servizi pubblici in genere, o di provocarne in qualsiasi modo l'intervento con falso allarme o chiamata arbitraria.
Per ogni trasgressione è comminata la sanzione amministrativa di £. 300.000

Art. 25 - Uffici comunali, locali di ritrovo e loro adiacenze.

E' vietato senza speciale permesso trattenersi sia nell'interno che all'ingresso o nelle adiacenze degli uffici pubblici o locali di pubblico ritrovo o spettacolo, per esercitare qualsiasi forma di commercio o per offrire sotto altri mezzi servizi che abbiano attinenza con l'attività dei pubblici uffici o con l'esercizio dei locali predetti.
Al trasgressore è comminata la sanzione di £. 100.000

Art. 26 - Contegno nei locali ed edifici della Pubblica Amministrazione.

Fatte salve le disposizioni penali, nei locali della Pubblica Amministrazione, nonché nel corso di tutte le attività svolte dalla Pubblica Amministrazione, ovunque si tengano: il contegno dei frequentatori deve essere improntato al massimo rispetto di tali attività, evitando grida, schiamazzi, rumori molesti e azioni di disturbo in genere.
Al trasgressore è comminata la sanzione amministrativa di £. 100.000

Art. 27 - Nomadi campeggiatori.

La sosta dei nomadi e campeggiatori in genere, è consentita solo negli spazi che sono eventualmente previsti dall'Autorità Comunale.
I nomadi e campeggiatori negli spazi a loro assegnati, devono evitare atteggiamenti e comportamenti contrastanti con la pubblica decenza.
Oltre alla comminatoria di una sanzione amministrativa di £. 300.000, il Sindaco può ordinare ai contravventori del presente articolo di abbandonare il territorio unitamente alle proprie cose.

TITOLO III
NETTEZZA PUBBLICA, IGIENE, ECOLOGIA.



COMUNE DI CALVIGNASCO
Provincia di Milano

Segue pag. 5.

Art. 28 - Nettezza delle case e dei cortili.

I proprietari di case, devono curare che le parti d'uso comune a più inquilini siano tenute pulite e sgombre da ogni immondizia.

Al trasgressore è comminata la sanzione di £. 100.000

Art. 29 - Manomissione del verde pubblico.

Nei luoghi pubblici è vietato cogliere fiori, strappare rami o fronde, recare comunque danno alle piante o ai loro sostegni, camminare sugli spazi erbosi non idonei, o comunque danneggiarli con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi modo.

Al trasgressore è comminata la sanzione amministrativa di £. 250.000

Art. 30 - Nettezza del suolo.

E' vietato imbrattare o lordare il suolo pubblico, nonché gettare carte, bucce e altri rifiuti.

Al trasgressore è comminata la sanzione amministrativa di £. 50.000

I proprietari dei cani o chi li custodisce momentaneamente sono responsabili degli imbrattamenti cagionati dagli animali sui marciapiedi, passaggi pedonali e nelle aree destinate allo svago dei bambini.

Al trasgressore è comminata la sanzione amministrativa di £. 100.000

Art. 31 - Abbandono materiali e/o oggetti sul territorio comunale.

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 24 D.P.R. n.915/1982 è fatto divieto su tutto il territorio comunale di abbandonare materiali e rifiuti ingombranti, nonché materiali provenienti da scavi.

Al trasgressore è comminata la sanzione amministrativa di £. 300.000

Art. 32 - Alberature private e pulizia dei marciapiedi.

I proprietari o utilizzatori di terreni ed edifici devono provvedere al taglio dei rami di alberi, siepi e cespugli che fuoriescono dalla proprietà, nonché provvedere alla pulizia del fogliame sui marciapiedi.

Al trasgressore è comminata la sanzione amministrativa di £. 100.000

Art. 33 - Fumi, esalazioni e odori molesti.

Fatto salvo quanto previsto in merito dal regolamento di igiene, su tutto il territorio comunale è vietato accendere fuochi, provocare fumi, esalazioni e odori molesti.

Al trasgressore è comminata la sanzione amministrativa di £. 100.000

Nei casi particolari il Sindaco può concedere le opportune autorizzazioni, prescrivendo altresì le cautele da osservare. Per la mancata osservanza di queste ultime è comminata la sanzione di £. 150.000

Art. 34 - Mantenimento terreni liberi.

I proprietari (ovvero coloro che ne hanno la disponibilità) di terreni destinati alla edificazione, ma non ancora edificati devono conservarli costantemente liberi da qualsiasi materiale e attrezzatura, che deturpi il decoro dell'area, da sterpaglie ed erbacce, nonché devono provvedere alla recinzione della proprietà stessa con rete metallica.

Al trasgressore è comminata la sanzione amministrativa di £. 200.000



COMUNE DI CALVIGNASCO
Provincia di Milano

Segue pag. 6.

Art. 35 - Lavaggio e riparazione dei veicoli.

Nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico, è vietato il lavaggio di autovetture e di ogni altro veicolo.

Sono altresì vietate in tali luoghi le riparazioni di autovetture e veicoli in genere, salvo che siano dovute per forza maggiore e comunque rispettino le norme sulla circolazione stradale e sull'inquinamento del suolo.

Al trasgressore è comminata la sanzione di £. 300.000

Art 36 - Corsi d'acqua.

E' vietato gettare o lasciare cadere oggetti, materiali e liquidi inquinanti nei corsi d'acqua, salvo le immissioni previste da appositi regolamenti o convenzioni.

Al trasgressore è comminata la sanzione amministrativa di £. 300.000

Art. 37 - Fontane e vasche pubbliche.

E' vietato gettare nelle vasche o fontane pubbliche, pietre, detriti liquidi e qualsiasi materia solida.

E' altresì vietato usare l'acqua delle fontanelle per usi diversi da quello strettamente potabile cui sono destinate.

In prossimità delle fontanelle e fontane pubbliche è vietato lavare animali, verdura, pesce, indumenti, stoviglie o altri oggetti.

Al trasgressore è comminata la sanzione amministrativa di £. 100.000

Art. 38 - Deposito sacchi rifiuti urbani.

I rifiuti solidi urbani devono essere contenuti esclusivamente negli appositi sacchi, ben chiusi.

I sacchi non possono essere depositati, se non nei giorni e nei luoghi stabiliti per la loro raccolta.

Inoltre è vietato presso le isole ecologiche, per la raccolta differenziata, depositare qualsiasi materiale al di fuori delle apposite campane.

Al trasgressore è comminata la sanzione amministrativa di £. 200.000

Art. 39 - Espurgo dei pozzi neri.

Lo spurgo dei pozzi neri e delle fosse biologiche deve essere eseguito con botti a sistema inodore, le operazioni di pulitura e trasporto debbono essere effettuate da ditte specializzate (autospurghi).

Per le attività zootecniche si fa riferimento alle vigenti disposizioni del settore.

Al trasgressore è comminata la sanzione amministrativa di £. 100.000

TITOLO IV
CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 40 - Cani.

In qualunque luogo pubblico o aperto al pubblico, nonché privato comune a più famiglie, i cani devono essere muniti di guinzaglio e museruola, al fine di evitare danno a terzi;

La sanzione amministrativa è stabilita in £. 100.000.



COMUNE DI CALVIGNASCO
Provincia di Milano

Segue pag. 7.

Art. 41 - Modalità tenuta cani nei luoghi privati.

Nei cortili e/o giardini privati nei quali vengono custoditi cani, i proprietari devono predisporre una recinzione idonea ad impedire l'esposizione verso l'esterno dei cani stessi, nonché comunicare ai terzi la presenza dei cani con apposita targa di pericolo.
Al trasgressore è comminata la sanzione amministrativa di £. 100.000

Art. 42 - Limite detenzione cani.

Nelle zone residenziali é fatto divieto di tenere allevamenti di cani.
Al trasgressore è comminata la sanzione amministrativa di £. 500.000.

Art. 43 - Animali molesti.

E' vietato far circolare o lasciare vagare qualsiasi animale che possa risultare molesto alla circolazione cittadina.

Durante la notte gli animali, in particolar modo i cani, devono essere tenuti in modo da non disturbare la quiete pubblica.

Al trasgressore è comminata la sanzione amministrativa di £. 100.000.

TITOLO V
DISPOSIZIONI IN CASO DI NEVE O GELO.

Art. 44 - Neve o gelo sui marciapiedi.

Durante e dopo le nevicate, i proprietari degli immobili, dalle ore 7.00 alle ore 20.00, devono tenere sgombrato il marciapiede o, quando non esista lo stesso, uno spazio di metri 1 antistante la loro proprietà, al fine di consentire il passaggio pedonale.

La neve deve essere raccolta sul bordo del marciapiede e comunque in modo che non invada la carreggiata e non ostruisca gli scarichi e i pozzetti stradali.

In tempo di neve o gelo i proprietari degli immobili devono provvedere in proprio affinché innanzi le loro proprietà sia sparsa sabbia, segatura, sale antighiaccio o altro materiale idoneo ad impedire lo sdruciolamento, nonché a tenere pulite le bocchette di scarico situate davanti agli immobili stessi.

Al trasgressore è comminata la sanzione amministrativa di £. 50.000

Art. 45 - Sgombero della neve dai tetti e luoghi privati.

In caso di nevicate i proprietari degli edifici devono assicurarsi della resistenza dei tetti e non possono, senza permesso, scaricare le neve sul suolo pubblico.

La neve tolta da qualsiasi luogo privato deve essere trasportata nei luoghi indicati dall'Autorità Comunale.

I balconi e i davanzali devono essere sgombrati dalla neve prima e durante la spazzatura della via sottostante, in modo da non recare molestia ai passanti.

Al trasgressore è comminata la sanzione amministrativa di £. 50.000

TITOLO VI
COMMERCIO E MESTIERI AMBULANTI

Segue pag. 8.

Art. 46 - Norme d'esercizio.

E' fatto obbligo ai venditori ambulanti di osservare le disposizioni delle leggi e dei regolamenti comunali e di attenersi agli ordini ed alle istruzioni che loro venissero date dai funzionari e dagli agenti della Vigilanza Urbana e di Pubblica Sicurezza; è pure vietato ai venditori ambulanti e a coloro che esercitano mestieri ambulanti di disturbare con grida e schiamazzi e di importunare con insistenti offerte di merci e servizi.

Al trasgressore è comminata la sanzione amministrativa di £. 100.000

Art. 47 - Ingombro alla viabilità.

I venditori ambulanti non devono sostare in una determinata località, per oltre trenta minuti, né riunirsi in gruppo, né collocarsi agli sbocchi delle vie o nei luoghi dove è intensa la circolazione, in modo da recare impedimento alla stessa.

Al trasgressore è comminata la sanzione amministrativa di £. 200.000

TITOLO VII
NORME FINALI

Art. 48 - Sanzioni amministrative.

Tutte le infrazioni del presente regolamento, sono accertate e punite a norma degli artt. 106, 107, 108, 109 e 110 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale n. 383/1954, con le modifiche apportate dalla Legge n. 689/1981 nonché a norma della Legge n. 142 del 1990.

Il trasgressore può effettuare il pagamento entro 60 giorni dalla contestazione personale o dalla notificazione.

Art. 49 - Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività e conseguente pubblicazione per la durata di 15 giorni, a norma di legge.



COMUNE DI CALVIGNASCO
Provincia di Milano

Segue pag. 9.

REGOLAMENTO di POLIZIA URBANA

1 - Servizio di Polizia Urbana	
2 - Occupazione di aree pubbliche	£. 100.000
" temporanea	£. 150.000
" permanente	£. 100.000
3 - Occupazione di maggiore area	£. 100.000
4 - Occupazione di area in ore notturne	£. 100.000
5 - Sosta di veicoli per carico e scarico	£. 100.000
6 - Modalità per carico e scarico	£. 80.000
7 - Installazione di tende solari	£. 50.000
8 - Modalità per i casi di pioggia	£. 100.000
9 - Esposizione di infissi, insegne e simili	£. 150.000
10 - Esposizione di merci all'esterno dei negozi	£. 100.000
11 - Occupaz. del suolo pubblico con sedie e tavoli	£. 300.000
12 - Occupaz. con palchi, tribune e simili	£. 200.000
13 - Altre occupazioni	£. 100.000
14 - Deposito di caravan e rimorchi non circolanti	£. 150.000
15 - Baracche ed orti	£. 250.000
16 - Rumori nelle pubb. vie e nei locali pubblici	£. 200.000
Abitazioni (di notte)	£. 50.000
Abitazioni (di giorno)	£. 100.000
17 - Lancio di oggetti e giuochi	£. 100.000
18 - Cautele contro la caduta di oggetti	£. 100.000
19 - Annaffiamento - getto di liquidi	£. 100.000
20 - Festoni, luminarie e simili	£. 150.000
21 - Veicoli a motore in giardini, parchi	£. 300.000
22 - Cortei, processioni e manifestazioni pubbl.	£. 300.000
23 - Atti contro la decenza	£. 300.000
24 - Guasti e atti di vandalismo	£. 100.000
25 - Uffici comunali, locali di ritrovo	£. 100.000
26 - Contegno nei locali della Pubbl. Amm.ne	£. 300.000
27 - Nomadi campeggiatori	£. 100.000
28 - Nettezza delle case e dei cortili	£. 250.000
29 - Manutenzione del verde pubblico	£. 50.000
30 - Nettezza del suolo comma 1°	£. 100.000
comma 2°	£. 300.000
31 - Abbandono materiali ed oggetti	£. 100.000
32 - Alberature private e pulizia dei marciapiedi	£. 100.000
33 - Fumi ed esalazioni comma 1°	£. 150.000
comma 2°	£. 200.000
34 - Mantenimento terreni liberi	£. 300.000
35 - Lavaggio e riparazione veicoli	£. 300.000
36 - Corsi d'acqua	£. 100.000
37 - Fontane e vasche pubbliche	£. 200.000
38 - Deposito sacchi rifiuti urbani	£. 100.000
39 - Espurgo dei pozzi neri	£. 100.000
40 - Cani	£. 100.000
41 - Modalità tenuta cani nei luoghi privati	£. 500.000
42 - Limite detenzione cani	



COMUNE DI CALVIGNASCO
Provincia di Milano

Segue pag. 10.

43 - Animali molesti	£. 100.000
44 - Neve o gelo sui marciapiedi	£. 50.000
45 - Sgombero della neve dai tetti e luoghi privati	£. 50.000
46 - Norme d'esercizio commercio ambulante	£. 100.000
47 - Ingombro alla viabilità	£. 200.000
48 - Sanzioni amministrative	=====
49 - Entrata in vigore	=====

IL PRESENTE REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA COSTITUITO DI N° 11 PAGINE E
N° 49 ARTICOLI, E' STATO APPROVATO DAL C.C. CON DELIBERA N° DEL

Corba Sergio

Il Sindaco

Il Segretario Comunale
Dr. Ragosta Flavia

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Messo Comunale dichiaro che il presente atto è stato pubblicato all'albo pretorio di questo Comune.

n° Reg. dal 23.12.95 al 07.01.96

Calvignasco

IL MESSO COMUNALE

